

Circol@re nr. 35 del 28 novembre 2016

TRIBUTI LOCALI RAVVEDIMENTO OPEROSO

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Con la stesura della presente informativa intendiamo illustrare gli aspetti legati al **ravvedimento operoso** applicabile **nell'ambito dei tributi locali**, ed in particolar modo a quelli più frequenti ossia **IMU, TASI e TARI**.*

INTRODUZIONE

Con il D.Lgs. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo in ambito tributario. **La decorrenza della riforma** (con ripercussioni anche sul ravvedimento operoso) **doveva avvenire dal 1° gennaio 2017**, ma con il comma 133 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) è **stata anticipata al 1° gennaio 2016**.

Il ravvedimento operoso è uno strumento che il legislatore mette a disposizione del contribuente per rimediare "volontariamente" alle violazioni commesse in ambito tributario, tra cui anche l'omesso o insufficiente versamento dei tributi dovuti.

Esso è applicabile anche nell'ambito dei tributi locali, ossia quei tributi che sono gestiti dai comuni e nelle cui casse sono destinati a finire. Stiamo parlando in modo particolare dell'IMU (l'imposta dovuta sul possesso degli immobili), della TASI (la tassa sui servizi indivisibili) e della TARI (la spazzatura per intenderci).

Tuttavia, come vedremo, rispetto ai tributi gestiti dall'Amministrazione Finanziaria (Irpef, IVA, ecc), per i tributi locali il ravvedimento è applicabile entro limiti temporali minori.

È applicabile il ravvedimento per i tributi locali?


Si ma entro limiti temporali minori rispetto ad altri tributi

**LA SANZIONE PIENA
PREVISTA PER
L'OMESSO/INSUFFICIENTE
VERSAMENTO**

La sanzione da applicare per omessi o insufficienti versamenti (ANCHE PER I TRIBUTI LOCALI) è pari al 30% dell'importo non versato con riduzione a metà per versamenti eseguiti nei primi 90 giorni dopo la scadenza. Ciò è quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997 (come modificato dal già citato D.Lgs. 158/2015), dove si legge quanto segue:

Comma 1 art. 13 D.Lgs. 471/1997

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

**IL RAVVEDIMENTO PER I TRIBUTI LOCALI**

Come già anticipato, chi, ha omesso di versare o ha versato in misura insufficiente, i tributi locali dovuti (ed in particolare le rate dell'IMU, TASI o TARI) entro le scadenze stabilite, può rimediare utilizzando il ravvedimento operoso (disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Il ravvedimento permette di versare il tributo omesso, con applicazione di una sanzione ridotta rispetto a quella piena (esaminata in precedenza). In particolare, la sanzione da applicare è quella riportata nella tabella che segue:

Tipo di ravvedimento	Periodo in cui ci si ravvede	Sanzione piena	Sanzione ridotta (ravvedimento)
Sprint	Dal 1° al 14° giorno	15%	0,1% per ciascun giorno di ritardo, con una sanzione massima di 1,4% se ci si ravvede il 14° giorno.
Breve	Dal 15° al 30° giorno	15%	1,5% (1/10 di 15%)
Intermedio	Dal 31° al 90° giorno	15%	1,67% (1/9 di 15%)
Lungo	Oltre il 90° giorno ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.	30%	3,75% (1/8 di 30%)

Con riferimento al ravvedimento "lungo", ed alla dichiarazione IMU/TASI, ad

esempio, questa in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale. Premesso che la dichiarazione IMU/TASI è da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo (quella riferita all'anno 2016 va presentata entro il 30/06/2017), quindi:

- ⇒ per la scadenza dell'acconto (16/06) è possibile usufruire del ravvedimento fino al 30 giugno dell'anno successivo;
- ⇒ per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo.

Ne consegue che, **con riferimento all'acconto IMU/TASI del 2015** ad oggi (novembre 2016) **non è più possibile ravvedersi**; mentre con riferimento al **saldo 2015**, è ancora **possibile ravvedersi fino al 16 dicembre 2016** (applicando il ravvedimento lungo). Non si è più in tempo per ravvedere gli omessi/insufficienti versamenti precedenti il 2015.



Non è applicabile per i tributi locali, il c.d. ravvedimento lunghissimo che consente di ravvedersi anche dopo 1 anno e fino a 5 anni (previsto solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate).

Oltre a versare il tributo omesso e la sanzione, occorre altresì versare gli **interessi** al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo. A tal fine se ne riporta il tasso in vigore per l'anno 2015 e 2016.

<i>Tasso di interesse legale annuo</i>	
<i>Anno</i>	<i>Tasso</i>
2016	0,2%
2015	0,5%

ESEMPIO

Il Sig. Rossi non ha versato il saldo IMU (seconda abitazione) del 2015 per un importo pari a 800 euro. Questi decide di ravvedersi il giorno 21 novembre 2016.

In tal caso, questi dovrà versare:

- ⇒ saldo IMU 2015 = 800 euro;
- ⇒ sanzione da ravvedimento = $(800 \times 3,75\%) = 30$ euro
- ⇒ interessi = $[(800 \times 0,5\%) / 365] \times 15$ giorni + $[(800 \times 0,2\%) / 365] \times 326$ giorni = $0,16 + 1,43 = 1,59$ euro



Per il calcolo degli interessi occorre applicare il tasso 2015 (0,5%) per i giorni che vanno dal 17/12/2015 al 31/12/2015 mentre per i giorni che vanno dal 1/1/2016 al 21/11/2016 occorre applicare quello in vigore per il 2016 (0,2%).

Per il versamento non è previsto codice tributo a parte per sanzione ed interessi, che vanno, dunque, sommati all'imposta da versare (il codice tributo IMU previsto per i secondi immobili è 3918). Il modello F24 per il versamento sarà (supponendo che l'immobile si trovi a Caserta – codice comune B963):

MOTIVO DEL PAGAMENTO				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE				anno di riferimento	durazione	importi a debito versati	importi a credito compensati
Sezione	cod. tributo	codice ente	rov.	immob. variati	acc.	saldo	num. immod. / mese rif.				
E L	3918	B 9 6 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2015		8 3 1 5 9	

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

